



Comune di Marciano della Chiana

(Provincia di Arezzo)

SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2022

Approvato determina n. ____ del _____

Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998

In attuazione della Delibera della G.R. Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, del D.M. n. 218 del 13.7.2022 e della Delibera di Giunta Regionale n. 972 del 8.8.2022

Delibera G.C. n. ____ del _____

Richiamati:

- *la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;*
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- Legge Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica" (ERP),
- la Giunta Regionale, con proprio atto n° 402 del 30 marzo 2020 con la quale vengono stabiliti i criteri, le procedure, i termini per la ripartizione e l'erogazione del fondo nazionale ex art. 11 L 431/98 per l'integrazione dei Canoni di Locazione tra i Comuni toscani;
- la DGR n. 206/2021 con la quale è stato modificato il punto 7.1 dell'Allegato A della Deliberazione G.R. n. 402/2020 suddetta;
- il decreto ministeriale del 19 luglio 2021;
- il D.M. n. 218 del 13.7.2022 e la Delibera di Giunta Regionale n. 972 del 8.8.2022 che hanno apportato ulteriori modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione G.R. 402/2020 "Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 431/98 – anno 2022;

Dato atto che i Comuni sono tenuti pertanto a porre in essere per l'anno 2022 tutte le procedure, e le relative

modifiche apportate dalla Delibera sopracitata, previste dall'allegato A) della richiamata Deliberazione G.R.T. n. 402 del 30 marzo 2020, con la quale vengono stabiliti i criteri, le procedure, i termini per la ripartizione e l'erogazione del fondo nazionale ex art. 11 L. 431/98 per l'integrazione dei Canoni di Locazione;

Il Comune di Marciano della Chiana rende noto che può essere presentata domanda per ottenere il contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2022, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale e regionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 402 del 30 marzo 2020 con la quale vengono stabiliti i criteri, le procedure, i termini per la ripartizione e l'erogazione del fondo nazionale ex art. 11 L. 431/98 per l'integrazione dei Canoni di Locazione.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Essere residenti, alla data di apertura del presente bando, nel Comune di Marciano della Chiana;
2. Essere cittadini italiani o cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.lgs. 286/98)
3. I partecipanti devono dimostrare di essere conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), con un contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, **stipulato nelle forme di legge**, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Il contratto deve essere stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione dello stesso deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o **contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011**. I contratti devono essere intestati al richiedente il contributo o ad uno dei componenti del proprio nucleo familiare.
4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
6. Le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
7. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

8. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 6.
9. Possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato a favore del locatore interessato a sanatoria parziale o totale della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto.
10. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 **non può essere cumulato** con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.
11. Possesso della certificazione ISE (Dichiarazione Sostitutiva Unica), con un valore ISE calcolato ai sensi del Dpcm n 159 del 05/12/2013 non superiore a **€ 29.545,98** e valore ISEE entro il limite di **€ 16.500,00**.
12. Avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:
Fascia "A": valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (Euro **13.619,58** *punto 1.2 Circolare INPS n. 97 del 23.12.2021*); Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
Fascia "B": valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di **€ 13.619,58** e l'importo di **€ 29.545,98** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00). Per i nuclei familiari che hanno subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del reddito superiore al 25% e sono in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro: presentare un'autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio REDDITO irpef SUPERIORE al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e la dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020).

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione dei contributi pena la decadenza dal beneficio.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

La residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data del bando, all'abitazione individuata nel contratto locativo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per la erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2022).

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 sopra richiamato e successive modifiche e integrazioni

Art. 3

Limite di reddito

I soggetti aventi diritto, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 1), sono collocati nelle fasce di reddito A) e B) di cui al comma 1) dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 7.06.99, sulla base dei seguenti criteri:

	<i>VALORE ISE</i>	<i>VALORE ISEE</i>	<i>INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE</i>
FASCIA A	Fino a € 13.619,58		Non inferiore al 14%
FASCIA B	Da € 13.619,58 ad € 29.545,98	Fino a € 16.500,00	Non inferiore al 24%
FASCIA B – diminuzione reddito IRPEF superiore al 25% causa Covid-19	Da certificazione Isee corrente o Isee ordinario	Da € 16.500,01 a € 35.000,00	Non inferiore al 24%

Per i nuclei familiari che hanno subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del reddito superiore al 25% e sono in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro: presentare un'autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio REDDITO irpef SUPERIORE al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e la dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020).

NB: I valori ISE ed ISEE devono esser autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il **numero di protocollo INPS delle relative attestazioni, nonché la data di richiesta riportata sull'attestazione stessa**, indispensabile sia per i dovuti accertamenti d'ufficio, che per l'inserimento dei beneficiari nella banca dati nazionale SIUSS (già Casellario dell'Assistenza).

L'erogazione del contributo a **soggetti** che dichiarano **"ISE zero"** è possibile soltanto in presenza di:

- **espresa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.**
- **oppure nel caso in cui il soggetto non sia in carico ai Servizi Sociali del Comune, deve obbligatoriamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato documentabile con apposite ricevute (bonifici bancari, vaglia postali ecc.). Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito dal dichiarante che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante (allegati modello A e B).**

Nella fascia di **"ISE zero"**, oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un'ISE pari a zero, si intendono ricompresi anche quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi e del patrimonio mobiliare indicati nella Dichiarazione Sostitutiva

Unica.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. n. 159/2013 l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, aumentato degli aggiornamenti ISTAT ed al netto degli oneri accessori;

Art. 4

Documentazione

I richiedenti devono allegare alla domanda:

- Copia del contratto di affitto regolarmente registrato e copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale;
- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- In caso di **ISE ZERO, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque pari rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo**, certificazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio comunale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza, erogata sotto forma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, così come indicato al precedente art. 3.
- Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; **(Solo per i richiedenti extracomunitari).**
- Per i nuclei familiari che hanno subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del reddito superiore al 25% e sono in possesso di un ISEE ordinario non superiore a 35.000,00 euro: presentare un'autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio REDDITO irpef SUPERIORE al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra la dichiarazione fiscale 2022 (redditi 2021) e la dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020).

I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione del presente bando.

Inoltre, al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di priorità, per casi familiari portatori di handicap grave, ai sensi della legge 104/92, alla domanda deve essere allegata la relativa certificazione della ASL

Art. 5

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione

GRT n. 402 del 30 marzo 2020;

Pertanto sarà articolata su due fasce di reddito ISE, nel modo che segue:

- **fascia A: il contributo TEORICO è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;**

- fascia B: il contributo TEORICO è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Si specifica che i contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto il Comune di Marciano della Chiana, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità:

- 1) nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età: **punti 1**
 - 2) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/1992): **punti 1**
 - 3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico: **punti 1**
- Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:

- * *decesso di uno dei due genitori;*
- * *riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore (ragazza/o madre/padre);*
- * *sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo (**allegare copia della sentenza del Tribunale**)*

I punteggi delle categorie 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nel nucleo siano presenti uno o più soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Marciano della Chiana per 10 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando documenti attinenti l'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

La graduatoria definitiva sarà inviata alla Regione Toscana nei modi e nei tempi che dovranno essere stabiliti dal Settore Politiche Abitative della Regione Toscana;

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/reddito;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/reddito;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio.

Art. 6

Durata e entità del contributo

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento regionale spettante al Comune di Marciano della Chiana, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
- *La collocazione nella Graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.*

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale sull'ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana. È stabilito che l'importo minimo erogabile al richiedente, con riferimento all'intera annualità, non può essere inferiore a euro 200,00. *Tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.* Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A e in fascia B, e a coprire l'intero fabbisogno teorico complessivo, il Comune ha facoltà di erogare ai soggetti collocati in Graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti, prioritariamente presenti nella fascia A e laddove le risorse lo consentano applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B.

L'ammontare dell'importo del contributo spettante verrà determinato con successivo atto di Giunta.

Si specifica che i contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto il Comune di Marciano della Chiana, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.

Il rifiuto dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica determina la decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, e per l'anno 2022 entro il 30 novembre, i Comuni rendicontano alla Regione il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti indicando per ciascuno:

- numero d'ordine della graduatoria;
- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto;
- eventuale presenza di soggetti ultrasettantenni nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di minore nel nucleo (SI/NO);
- eventuale presenza di componente con invalidità accertata (SI/NO);
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali (SI/NO);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- tipo di contratto;
- indicazione di eventuale esclusione e motivazione della stessa".

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato per il periodo *1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022* ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per ottenere l'erogazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marciano della Chiana, entro il termine comunicato dall' Ufficio stesso, **le ricevute del pagamento dell'affitto per l'anno 2022 dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.** Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal 5.3. DGR n. 402/2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso di morte del beneficiario, il contributo potrà essere erogato agli eredi se gli stessi sono in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 431/98, così come modificato dalla L. 269/2004, (possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore), il contributo del conduttore moroso può essere erogato direttamente al locatore a parziale o completa sanatoria della situazione di morosità.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno / / . Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal Comune di Marciano della Chiana.

Il modello domanda potrà:

- essere scaricato, dal sito internet del Comune di Marciano della Chiana, all'indirizzo web <https://comune.marcianodellachiana.ar.it/>

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate secondo le seguenti modalità:

- a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Marciano della Chiana – Piazza Fanfulla n. 5
 - inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comunemarcianodellachiana@pec.it;

- inviata tramite mail semplice, all'indirizzo: marciano.info@comune.marcianodellachiana.ar.it

Art. 9

Controlli e sanzioni.

Sull'entità dei redditi, riferiti all'intero nucleo familiare, e sulla situazione patrimoniale certificata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'Ente si riserva ogni facoltà di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Decreto L.vo n. 109/1998 e successive modificazioni, del D. L.vo n. 196/2003 e della legge 12 novembre 2011 n. 183. **Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.** Il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, e decreti attuativi, alla LRT n. 2/2019, al decreto legislativo n° 109/1998, al D.P.C.M. n. 159/2013 e Delibera Regionale n. 402 del 30 marzo 2020.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Marciano della Chiana, ai recapiti indicati in calce al presente bando pubblico.

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003

Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati.

Titolare del trattamento è il Comune di MARCIANO DELLA CHIANA, piazza del Fanfulla n. 5 – Marciano della Chiana, Tel. 05758408210 - Fax 0575845432, email: marciano.info@comune.marcianodellachiana.ar.it

Pec: comunemarcianodellachiana@pec.it

Si informa che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" aggiornato con il D.Lgs n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati anche con strumenti informatici, ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Marciano della Chiana. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs 101/2018.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata completa istruzione della istanza formulata e pertanto la mancata partecipazione al bando.

Marciano della Chiana, li __/__/____

La Responsabile del Servizio

Simona Gorelli